



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE	CIVICO - G. DI CRISTINA - BENFRATELLI
PALERMO	
Spett. _____ Data _____	
N. di protocollo _____	
Categ. _____ Mass. _____ Fasc. _____	

CONVENZIONE

TRA

L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico – G. Di Cristina e Benfratelli con sede legale in Palermo, Piazza Nicola Leotta, 4 - P. IVA 05841770828 rappresentata dal dott. Carmelo Pullara, nella qualità di Commissario Straordinario dell'Azienda, (di seguito denominata "Azienda Ospedaliera")

E

La Casa di Cura Serena S.p.A. con sede in Palermo, Viale Regione Siciliana n. 1470, C.F. e P. IVA 00611390824, rappresentata dall'Avv. Marco Zummo, nella qualità di Presidente, domiciliato per la carica presso la stessa Casa di Cura (di seguito denominata Casa di Cura)

PREMESSO

- Che la Casa di Cura ha richiesto all'Azienda Ospedaliera la stipula di una convenzione,
- Che è stato acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario Aziendale e del Direttore dell'U.O.C. di Neonatologia e T.I.N. in data 28/02/2012;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

- Art. 1 - L' Azienda Ospedaliera concede alla Casa di Cura la disponibilità ad accogliere i neonati con eventuali complicazioni, trattati presso la medesima Casa di Cura;
- Art. 2 - In casi di ricovero in emergenza dei neonati, il Responsabile Sanitario della Casa di Cura è tenuto ad osservare le modalità organizzative definite dalla Direzione Sanitaria dell' Azienda meglio specificate nell'allegato A alla presente convenzione;
- Art. 3 -- In caso di ricovero, in emergenza dei neonati il Responsabile Sanitario della Casa di Cura si impegna a fornire tutte le informazioni cliniche relative al neonato ricoverato;
- Art. 4 - La remunerazione per le prestazioni effettuate dall'Azienda segue le procedure di finanziamento regionale del SSN;
- Art. 5 - Il Legale Rappresentante della Casa di Cura si impegna a comunicare, con tempestività, le variazioni relative all'assetto societario, alla sede ed all'eventuale cessazione dell'attività;
- Art. 6 – La presente convenzione produrrà effetti dalla data di sottoscrizione e fino a quando sussisteranno i presupposti che lo hanno determinato.

Per la Casa di Cura Serena S.p.A.

Il Presidente

Avv. Marco Zummo

Per l'Azienda Ospedaliera
Il Commissario Straordinario
Dott. Carmelo Pullara

**ALLEGATO "A" della convenzione per l'attività in emergenza presso l'UTIN
TRA
ARNAS Civico e Casa di Cura Serena**

**PROTOCOLLO PER LE FASI DI AMMISSIONE, CURA E DIMISSIONE DEI NEONATI
CON EVENTUALI COMPLICAZIONI**

Con riferimento alla convenzione stipulata tra l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico – G. Di Cristina e Benfratelli e la Casa di Cura Serena S.p.A., sita in Palermo, viale Regione Siciliana n.1470, si precisa, di seguito, il percorso di accesso presso l'Azienda Ospedaliera per eventuali "emergenze cliniche" a carico dei nati presso il centro nascita della Casa di Cura Serena S.p.A.:

- a) l'utente, neonato, potrà essere ricoverato solo dopo preventiva e concordata disponibilità in tempo reale del posto letto. Ove tale disponibilità non vi fosse presso codesta Azienda ospedaliera sarà competenza del SUES 118 reperire il posto letto;
- b) l'utente, neonato, sarà trasportato, tramite il Servizio Trasporto Emergenza Neonatale - STEN con il personale e le attrezzature previste dal D.A. 02/12/2011;
- c) L'utente, neonato, proveniente dalla Casa di Cura accederà direttamente presso la U.O.C. di Neonatologia e TIN, munito di scheda clinica da cui risultino i seguenti dati:
 - dati anamnestici, che riguardino in particolare l'anamnesi ostetrica sia remota che prossima, modalità del parto, data e orario della nascita;
 - screening materno per Streptococco Agalactiae, se effettuato o meno e relativo esito, screening materno per Epatite B e relativo stato immunitario, eventuali farmaci somministrati alla madre del propositus;
 - indice di APGAR al 1° e 5° minuto, eventuali procedure rianimatorie eseguite, se è stata effettuata profilassi anti emorragica e oculare;
 - sintomi di allarme che hanno determinato il trasferimento e qualunque informazione che possa essere utile per l'immediata assistenza;
- d) l'utente, neonato, terminato il periodo di degenza, sarà dimesso con relativa dettagliata relazione;
- e) la responsabilità del trattamento all'atto dell'accettazione del neonato nella U.O.C. di Neonatologia e TIN è del personale sanitario dell' Azienda Ospedaliera accettante e dimettente.

Palermo, li

12/4/2012